



COMUNE DI ITTIRI

Provincia di Sassari

ORDINANZA N. 35 /2020

OGGETTO: APERTURA DEL MERCATO SU AREA PUBBLICA DEL MARTEDI IN VIA SPERIMENTALE E TRASFERIMENTO IN VIA DELOGU; ULTERIORI E SPECIFICHE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ITTIRI.

IL SINDACO

VISTI i provvedimenti relativi all'emergenza COVID-19 emanati dal Governo e dalla Regione Sardegna ed in particolare:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito in Legge 05/03/2020 n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 Marzo 2020 e del 1 e 10 Aprile 2020, contenenti ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio nonché misure di contrasto al diffondersi del virus COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 117 del 14/03/2020 in materia di sospensione del trasporto passeggeri, marittimi ed aerei, da e per la Sardegna;
- le ordinanze n. 4 del 08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020, n. 9 del 14/03/2020, n. 10 del 23/03/2020, n. 11 del 24/03/2020, n. 12 e 13 del 25/03/2020, n. 14 e 15 del 03/04/2020, n. 17 del 04/04/2020, n. 19 del 13/04/2020, n. 20 del 02/05/2020 e nr. 22 del 13/05/2020 a firma del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna contenenti misure straordinarie ed urgenti in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria predetta, applicabili sull'intero territorio regionale;
- il Decreto-Legge 17 Marzo 2020 n. 18, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori ed imprese connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020, che definisce le prescrizioni sulla gestione dell'emergenza a livello nazionale valide fino al 17 Maggio 2020;
- il D.P.C.M. 17 Maggio 2020, che definisce ulteriori misure straordinarie di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid 19;

RICHIAMATE le precedenti ordinanze n. 14 del 10/03/2020 e nr. 16 del 16/03/2020 che disponevano la sospensione del mercato settimanale su area pubblica del martedì;

RICHIAMATA integralmente la precedente ordinanza n. 31 del 7/05/2020 con la quale si disponeva l'apertura del mercato settimanale su area pubblica del martedì esclusivamente per il

commercio di prodotti alimentari e si ordinava il trasferimento del mercato dall'area Piazza Umberto/Via Umberto/Via Roma in Via Delogu;

RITENUTO opportuno, per evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento sociale, confermare quanto disposto con Ordinanza nr. 31 del 7 maggio 2020 relativamente allo spostamento del mercato dall'area di Piazza Umberto, Via Roma e Via Umberto e disporre il trasferimento in via sperimentale in Via Delogu;

CONSIDERATO l'esigenza di rimodulare l'area mercatale alla luce delle nuove disposizioni normative ed aumentare il numero degli stalli disponibili utilizzando l'area compresa tra via Leoni e via Conciliazione;

VISTO l'art. 13 dell'ordinanza n. 20 del 02/05/2020 del Presidente della Regione Sardegna, che dispone: "È demandata ai sindaci la facoltà di consentire, con propria ordinanza, valutate le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, l'apertura di mercati rionali nell'ambito dei rispettivi territori comunali, avendo cura di adottare tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività ed al controllo e contingentamento degli accessi. È fatto comunque obbligo di evitare assembramenti, prevedere l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti."

VISTO l'art. 2 dell'ordinanza n. 22 del 13/05/2020 del Presidente della Regione Sardegna che dispone "Nell'ambito del territorio regionale (omissis) è consentita la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento. In particolare, l'accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone. Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e, preferibilmente, di guanti. (omissis). I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita. I titolari dell'esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l'accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani."

CONSIDERATE le disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020, allegati nr. 1, 2 e 3;

VISTA l'ordinanza n. 23 del 17/05/2020 del Presidente della Regione Sardegna ed in particolare l'art 13 lettera f) il quale dispone che a decorrere dal 18 maggio è consentita l'apertura del commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);

VISTE le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative predisposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome di Maggio 2020;

DATO ATTO che questo Comune, per salvaguardare la salute dei propri cittadini, sta attuando una serie di provvedimenti tendenti a evitare il diffondersi del virus COVID-19 nel territorio comunale;

RITENUTO necessario attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di evitare ogni forma di assembramento e di distanziamento sociale e pertanto stabilire che la dimensione dei posteggi sia al massimo di 8 metri X 4 metri con distanziamento tra i banchi di minimo mt. 2;

CONSIDERATO che l'area sarà monitorata dalla Polizia locale che definirà in loco l'esatta occupazione degli spazi e dei posteggi i quali potranno subire variazioni rispetto all'indicazione del posteggio riportata nell'autorizzazione rilasciata originariamente ai titolari di posteggio;

VISTA la L.R. nr. 5 del 18 maggio 2006 - Disciplina generale delle attività commerciali - articoli 14 e segg.

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

Per le motivazioni che precedono, che qui si intendono integralmente richiamate,

Dal giorno 26 maggio 2020 è consentita l'apertura del mercato su area pubblica previsto settimanalmente nella giornata del martedì per tutte le attività di commercio.

Il mercato su area pubblica è trasferito in via sperimentale in Via Delogu a partire dall'intersezione con via Leoni e fino all'intersezione con via Conciliazione;

L'area destinata al commercio di prodotti alimentari è individuata in via Delogu nelle immediate adiacenze del giardinetto posto all'intersezione con Via Leoni e fino all'intersezione con Via A.Dore. L'area destinata al commercio di prodotti non alimentari è individuata in Via Delogu dall'intersezione con Via A.Dore fino all'intersezione con Via Conciliazione e comprende anche la Via A.Dore, Via B.Manca e il tratto a fondo chiuso di L.Canu;

Le dimensioni di ciascun posteggio dovranno essere di mt. 8 X 4 con distanziamento dei banchi tra loro di almeno mt. 2.

Il posizionamento dei banchi di vendita dovrà avvenire secondo le iniziali indicazioni del Comando di Polizia Locale e rese visibili con vernice sulla sede stradale;

Rimangono inalterate le comuni disposizioni relative all'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico ed al relativo tributo TOSAP;

L'attività di commercio dovrà essere svolta nel più completo rispetto delle specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con particolare riferimento al divieto di assembramento.

I titolari delle attività hanno, inoltre, l'obbligo di organizzare la vendita evitando gli assembramenti e istituendo una regolamentazione degli accessi al banco di vendita con nastri segnalatori o limitatori ed avvisi. Sia i gestori che la clientela hanno l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti e in nessun caso i clienti possono toccare le merci in esposizione;

Restano valide tutte le ulteriori prescrizioni e misure di prevenzione riportate nel D.P.C.M. 26 aprile 2020 e nell'ordinanza n. 20 del 02/05/2020 del Presidente della Regione Sardegna, soprattutto in merito al distanziamento ed all'uso delle specifiche protezioni individuali.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed alle altre forze di polizia il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

I settori comunali competenti dovranno predisporre quanto necessario per l'attuazione della presente ordinanza.

AVVERTE

- La presente ordinanza produce effetti dal 26 maggio 2020 e potrà essere modificata o revocata per effetto di nuovi e diversi provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione al variare dello scenario epidemiologico COVID-19 e dai provvedimenti della Regione Sardegna;
 - Ogni operatore economico è obbligato a vigilare che, relativamente alla propria postazione di vendita, siano tassativamente e costantemente rispettate le previste misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento;
 - il singolo operatore economico risponde personalmente, in caso di omessa vigilanza, dell'inosservanza delle suddette misure da parte dei propri clienti;
-

- In caso di accertamento di violazione a carico del singolo operatore economico per mancato rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento, l'organo di polizia intervenuto disporrà l'immediata chiusura dell'attività sino alla regolarizzazione della stessa; L'attività potrà riprendere solo qualora siano rispettate le condizioni di sicurezza. Resta ferma l'applicazione della sanzione pecuniaria e la trasmissione del verbale di accertamento all'organo competente per l'irrogazione della sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni;
- In caso di ripetute inottemperanze o segnalazioni sul mancato rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento, delle distanze interpersonali o al verificarsi di assembramenti o altre situazioni che creino turbativa o condizioni di scarsa sicurezza, sarà adottato nuovo provvedimento di chiusura del mercato;
- Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi del D.L.19/2020, del D.P.C.M. 26 aprile 2020 e dell'ordinanza R.A.S. n. 20 del 2 maggio 2020 con la sanzione amministrativa da € 400,00 a € 3.000,00;
- Il mancato rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento sanitarie di prevenzione e contenimento da parte degli operatori economici, comporta a carico dei trasgressori ai sensi dell'art.1 lett.z) e art.4 comma 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 anche l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni.

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sardegna oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line nonchè nella sezione amministrazione trasparente e nel sito istituzionale del Comune;

che venga inviata in copia:

- a tutti i Responsabili di Settore del Comune di Ittiri;
- Alla Prefettura – UTG di Sassari;
- Al Servizio 118;
- al locale Comando della Stazione Carabinieri;
- Alle associazioni di categoria;

Dalla residenza Municipale, 22 Maggio 2020

Antonio Sau
IL SINDACO
Antonio Sau
L'Ufficiale
L'Ufficiale

